



CITTA' DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DELLA CITTA' DI TORINO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Ambito della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Deroga alle forme di rateazione previste dal Regolamento delle Entrate Tributarie	4
Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata	5
Articolo 5 - Definizione agevolata nel caso di rateazioni o dilazioni in essere	6
Articolo 6 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata	7
Articolo 7 - Effetti della definizione agevolata	7
Articolo 8 - Decadenza dalla definizione agevolata	8
Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della definizione agevolata relativa alle entrate comunali tributarie e patrimoniali risultanti dai carichi pendenti affidati al Concessionario della Riscossione, in attuazione dell'articolo 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 2 - Ambito della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento, le seguenti entrate:

- Imposta municipale propria (IMU)¹ / Imposta comunale sugli immobili (ICI)²
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI)³
- Tassa sui rifiuti (TARI)⁴/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES⁵) /Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)⁶
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)⁷
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)⁸
- sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada
- sanzioni amministrative per violazioni Regolamenti Comunali
- proventi da concessioni e locazioni (Patrimonio)
- entrate relative ai Servizi Educativi

2. Sono definibili i debiti relativi alle entrate indicate al comma 1, risultanti dai carichi affidati al Concessionario della Riscossione fino al 31 dicembre 2020 e richieste mediante:

- accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dalla Città di Torino o dal Concessionario della Riscossione, divenuti esecutivi;

¹ Art. 8-9, D.Lgs 23/2011; art. 13, D.L. 201/2011; art. 1, commi 739 e seguenti, L. 160/2019.

² Artt. 1-18, D.Lgs 504/1992.

³ Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.

⁴ Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.

⁵ Art. 14, D.L. 201/2011.

⁶ Artt. 58-81, D.Lgs 507/1993.

⁷ Art. 63, D.Lgs 446/1997.

⁸ Art. 62, D.Lgs 446/1997.

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Concessionario della Riscossione.

3. In esecuzione della definizione agevolata il debitore deve provvedere al versamento, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'articolo 4, degli importi relativi alle entrate indicate al comma 1, risultanti dai carichi pendenti indicati al comma 2, a titolo di:

- entrata di cui al comma 1;
- spese di notifica, oneri di riscossione e spese per procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione dell'istanza di definizione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. In esecuzione della definizione agevolata non è dovuto il pagamento degli importi relativi alle entrate indicate al comma 1 risultanti dai carichi pendenti indicati al comma 2, a titolo di:

- sanzioni amministrative tributarie;
- interessi liquidati in fase di accertamento;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione;
- maggiorazione semestrale ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. I pagamenti degli importi indicati al comma 4, effettuati anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui all'articolo 4, comma 1, non sono ripetibili e le somme pagate restano definitivamente acquisite.

Articolo 3 – Deroghe alle forme di rateazione previste dal Regolamento delle Entrate Tributarie

1. Al fine di favorire il più ampio accesso alla definizione agevolata, sia con riferimento ai carichi affidati al Concessionario della Riscossione fino al 31 dicembre 2020 sia con riferimento a quelli affidati successivamente a tale data:

- in deroga all'articolo 21, comma 3 del Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267, per l'accesso alla rateazione ordinaria (superiore a 12 rate mensili e fino a 36 rate mensili) non sono richiesti i requisiti del limite ISEE (per le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e

- le società semplici) e dei parametri “indice di liquidità” e “indice alfa” (per le società di capitali, le cooperative, le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici e le società di persone);
- in deroga all’articolo 21, comma 4 del Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267, il debitore può essere ammesso alla rateazione anche qualora sia decaduto da un precedente piano di rateazione straordinario.

Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore che intende beneficiare della definizione agevolata è tenuto, entro il termine del 30 settembre 2026, a presentare apposita istanza al Concessionario della Riscossione, secondo le modalità telematiche da questo pubblicate sul proprio sito internet istituzionale.
2. Nell’istanza di cui al comma 1, il debitore dichiara se intende pagare in unica soluzione ovvero indica il numero delle rate mensili con le quali intende effettuare il pagamento e che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267, non potranno essere superiori a 36.
3. Il debitore che intende pagare in unica soluzione deve provvedervi entro 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza di cui al comma 1.
4. Se il debitore dichiara che intende pagare mediante rateazione, il Concessionario della Riscossione, entro il termine del 16 novembre 2026, trasmette al debitore il piano rateale, specificando l’ammontare complessivo delle rate e le relative scadenze. Il debitore è tenuto a effettuare il pagamento delle prime tre rate entro 30 giorni dalla ricezione del piano rateale, e a decorrere da tale scadenza si applicano gli interessi al tasso previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267.
5. Nell’istanza di cui al comma 1, il debitore indica la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui l’istanza si riferisce, assumendo l’impegno a rinunciare ai predetti giudizi, a spese di lite compensate. Il debitore deve depositare dichiarazione di rinuncia a spese compensate al giudizio ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. 546/92 nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento dell’unica rata di cui al comma 3 o delle prime tre rate di cui al comma 4, allegando la relativa quietanza di pagamento. Se il giudizio tributario è stato introdotto dalla Città di Torino o dal Concessionario della Riscossione, con la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 il debitore si impegna ad accettare nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento dell’unica rata di cui al comma 3 o delle prime tre rate di cui al comma 4, allegando

la relativa quietanza, l'atto di rinuncia a spese di lite compensate che sarà depositato dalla Città di Torino e/o dal Concessionario della Riscossione.

6. In caso di carichi affidati al Concessionario della Riscossione successivamente all'anno 2020, il debitore può beneficiare della definizione agevolata solo pagando integralmente anche i debiti relativi a tali carichi. A tal fine, nell'istanza di cui al comma 1, il debitore dichiara che intende pagare tali debiti in unica soluzione, e in tal caso deve provvedervi entro 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. In alternativa, il debitore, sempre nell'istanza di cui al comma 1, può dichiarare che intende pagare tali debiti mediante rateazione mensile e può contestualmente chiedere, per il solo pagamento della seconda rata, che sia fissato un termine successivo fino a sei mesi alla scadenza della prima rata. In tal caso il Concessionario della Riscossione, sempre entro il termine del 16 novembre 2026, trasmette al debitore il piano rateale specifico per il pagamento di tali debiti, indicando l'ammontare complessivo delle rate e le relative scadenze mensili. Il piano deve comunque prevedere il versamento della prima rata entro 30 giorni dalla ricezione del piano di rateazione e il versamento della seconda rata nel termine che il debitore ha richiesto ai sensi del terzo periodo. A decorrere dalla scadenza della seconda rata si applicano gli interessi al tasso previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267.
7. Se per i carichi indicati al comma 6 pende pignoramento presso terzi, la procedura prosegue e il debitore è ammesso alla definizione agevolata. È fatta salva in ogni caso la facoltà del debitore di estinguere i debiti anticipatamente e in unica soluzione.
8. Il termine indicato al comma 1 può essere prorogato con delibera della Giunta comunale motivata da criticità connesse all'avvio della procedura.

Articolo 5 - Definizione agevolata nel caso di rateazioni o dilazioni in essere

1. Possono accedere alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario della Riscossione, i debiti risultanti dai carichi affidati al Concessionario della Riscossione indicati all'articolo 2, comma 2.
2. Nel caso previsto dal comma 1, ai fini della determinazione dell'ammontare degli importi da corrispondere in esecuzione della definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

3. Il pagamento effettuato nei termini indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica del piano rateale precedentemente accordato.

Articolo 6 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata

1. Con riferimento ai soli debiti risultanti da carichi affidati al Concessionario della Riscossione fino al 31 dicembre 2020, la presentazione dell'istanza indicata all'articolo 4, comma 1 determina i seguenti effetti:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza dei termini indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell'istanza;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Restano salvi i fermi amministrativi e proseguono le procedure esecutive pendenti alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 7 - Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si considera perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento, secondo le modalità e nei termini indicati dal presente Regolamento, degli importi dovuti per i titoli indicati all'articolo 2, comma 3 e dei debiti indicati all'articolo 4, comma 6.
2. Con il perfezionamento della definizione agevolata si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti per i titoli indicati all'articolo 2, comma 4 e si procede:
 - alla cancellazione delle ipoteche iscritte dal Concessionario della Riscossione;
 - all'estinzione dei pignoramenti presso terzi ancora pendenti;
 - alla revoca delle procedure di sospensione dell'attività economica avviate ai sensi del Regolamento n. 415 disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
 - alla revoca del fermo amministrativo.

3. Il pagamento delle prime tre rate ai sensi dell'articolo 4, comma 4 e della prima rata ai sensi dell'articolo 4, comma 6 determina:
- l'estinzione dei pignoramenti presso terzi, salvo che coinvolgano carichi affidati al Concessionario della Riscossione dopo il 2020;
 - la sospensione delle procedure di sospensione dell'attività economica avviate ai sensi del Regolamento n. 415 disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
 - la sospensione del fermo amministrativo pendente.

Articolo 8 - Decadenza dalla definizione agevolata

1. In caso di mancato, parziale o tardivo versamento anche a uno solo dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, il debitore decade dalla definizione agevolata, che non produce effetti, e riprendono le attività di riscossione coattiva per l'integrale recupero dei debiti oggetto di definizione, inclusi gli importi indicati all'articolo 2, comma 4. I versamenti già effettuati in esecuzione della definizione agevolata restano acquisiti a titolo di acconto del maggior importo complessivamente dovuto.
2. La decadenza non si verifica se il pagamento della rata è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.
3. Il mancato deposito della dichiarazione di rinuncia da parte del debitore o la mancata accettazione della rinuncia della Città di Torino e/o del Concessionario della Riscossione entro il termine indicato all'articolo 4, comma 5, comporta la decadenza dalla definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.